

Codice etico dei fornitori delle cooperative

Circolare Direzione B.MAT scs n. 01/2024

"Tutela del patrimonio e raccomandazione ai soci sul rispetto delle regole
ambientali e sulla corretta applicazione delle normative vigenti"
del 26.06.2024

PREMESSE

Il presente Codice Etico richiama integralmente i principi operativi e le prescrizioni di Legge del TUA (Dlgs 152/2006) e di ogni altra fonte normativa connessa, collegata o richiamata, alle quali ogni dipendente, collaboratore, fornitore o cliente della SCS B.MAT si attiene nell'ambito del proprio incarico o della propria collaborazione. Il rispetto delle fonti normative è per la SCS B.MAT primo fondamentale presupposto della propria attività che si basa su autorizzazioni amministrative concesse al fine di porre in essere l'attività della cooperativa. I soggetti ai quali il presente Codice Etico è rivolto prendono atto del suo contenuto e accettano di porre in essere la loro attività nel rispetto delle Leggi e delle altre fonti normative relative all'attività meglio descritta nello statuto e nell'oggetto di cui alla documentazione depositata presso la Camera di Commercio di Torino. Il presente Codice Etico rappresenta lo standard qualitativo della cooperativa, indicando i principi secondo i quali essa opera per il tramite dei soggetti ai quali si affida per porre in essere la propria attività. Al fine di consentire a tutti tali soggetti di conoscerne il contenuto, e di conseguenza anche il contenuto dei documenti e delle norme richiamati, soci, dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti hanno l'onere di richiedere informazioni, precisazioni e linee guida alla Direzione così che sia possibile fornire eventualmente le risposte ai quesiti formulati. La SCS B.MAT ha appositamente previsto un contatto diretto con l'amministrazione al quale i soggetti indicati possono rivolgersi al fine di ottenere l'assistenza prevista. Il presente Codice Etico ha altresì lo scopo di richiamare l'attenzione di dipendenti, soci, collaboratori, fornitori e clienti sul documento al quale la Legge conferisce portata determinante nell'attività di cui si occupa SCS B.MAT, ovvero il formulario. Tali documenti devono essere correttamente compilati secondo disposizioni di Legge e rappresentano il core funzionale dell'attività. A tal fine la Direzione è a disposizione per fornire all'occorrenza ogni indicazione finalizzata al corretto utilizzo di tale strumento messo a disposizione secondo normativa TUA. Il principio fondamentale della SCS B.MAT e premessa del presente Codice Etico può essere riassunta affermando come la cooperativa operi nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i luoghi in cui esse operano, tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra organizzazione, la cooperativa non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di raccolta, classificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nelle attività previste ed effettuate da SCS B.MAT sia all'interno delle proprie strutture, sia svolte presso le aziende terze che presso le aziende ed i soggetti privati produttori dei rifiuti, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto quanto rientra nella definizione corrente di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi raccolti nell'ambito

delle attività svolte dalla cooperativa, dai soci della cooperativa, dai lavoratori non soci e dai collaboratori esterni che svolgono tali attività di raccolta, trasporto e commercializzazione e del ciclo di conferimento presso le aziende di recupero e stoccaggio esistenti ed autorizzate sul territorio italiano.

Il personale socio o non socio assegnatario o esecutore del servizio di raccolta e trasporto sono responsabili in tutte le fasi al conferimento agli impianti di recupero che svolgono materialmente l'attività, svolgono attività sussidiaria al trasporto provvedendo alla corretta raccolta ed al successivo trasporto dei Rifiuti in conformità al Capitolato d'Appalto o Contratto.

Al fini della presente procedura la società è responsabile della trasmissione delle autorizzazioni proprie e dei nominativi dei soci della cooperativa, dei lavoratori non soci e dei collaboratori esterni presso gli impianti di recupero stoccaggio e smaltimento presso cui

sono conferiti i rifiuti prelevati. Mentre ai fini della presente procedura sono personalmente responsabili in prima persona i soci siano essi lavoratori o volontari, lavoratori o collaboratori anche esterni di tutte le attività svolte da essi ad ogni titolo sono responsabili di comportamenti non conformi.

Sta al singolo lavoratore vigilare sulla corretta applicazione delle norme previste dalla legislazione ambientale, pena la decadenza del contratto tra la cooperativa e il singolo lavoratore o socio inadempiente.

Si fa ulteriore chiarezza sul meccanismo di autofinanziamento della cooperativa e sui compiti, diritti e doveri degli associati, ribadire in maniera precisa ed esplicita quanto segue:

ribadire ai soci l'assoluta estraneità della cooperativa al pagamento di tutte le spese da sostenere per oneri, contributi e tasse di competenza delle ditte individuali o società facenti riferimento ai soci, ai costi necessari per la contabilità delle medesime, i costi relativi a qualunque tipologia di assicurazione, compresa quella Rc, bolli, dei mezzi di proprietà della cooperativa ma affidati ai soci, i costi relativi al carburante necessario, alle eventuali sanzioni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai pedaggi autostradali e più in generale a qualunque spesa necessaria per l'attività quotidiana dei soci resta a loro esclusivo carico e competenza.

Si ribadisce inoltre che le quote mensili calcolate in base al totale lordo mensile di scarico, , vengano destinate a fondo per costi ordinari e straordinari che la cooperativa sosterrà durante l'esercizio.

Dette quote, possono essere sospese, ridotte o abbuonate in caso di consistenti difficoltà economiche, del verificarsi di situazioni di disagio, malattia e particolari situazioni che si verificheranno e saranno analizzate dal consiglio o da personale addetto senza necessità di delibera assembleare. L'assemblea è chiamata ad esprimersi sulla necessità di realizzare un meccanismo di premialità che preveda incentivi per i soci virtuosi e incremento dei costi mensili quale meccanismo di dissuasione da comportamenti non corretti. L'assemblea conferma la necessità per far fronte ai costi che ogni "cantiere esterno" genera, di lasciare una % a forfait (tale% potrà esser ridotta a seconda del totale dei costi che genera lo stesso cantiere), dello scarico al socio per far fronte agli eventuali costi che lo stesso ha avuto (spese di gasolio, pedaggi, pranzi, e rientrano acconti per assicurazione, eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc...).

Le materie prime possono venire acquisite a mezzo di raccolta presso privati e/o aziende, i lavoratori dipendenti e autonomi vengono remunerati per il loro servizio di ritiro.

Per "Fornitori di materie prime - privati" si intendono i soci che, nel rispetto della mutualità prevalente, risultano anche fornitori dei materiali di recupero.

Ai sensi del dispositivo dell'art. 2513 Codice Civile

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando

contabilmente i seguenti parametri:

i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico(1);

il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.)

Per quanto riguarda la situazione dei soci e il rapporto con la cooperativa si specifica ai sensi dell'art. 2511 **Cooperativa a mutualità prevalente:** società cooperativa [v. 2511] che svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ovvero prevalentemente con lavoro o con l'apporto dei soci (a seconda del tipo di cooperativa) e dotata dei requisiti di non lucratività [v. 2514].

Apporto: contributo finalizzato allo svolgimento dell'affare o dell'impresa cui la partecipazione si riferisce; consiste nel conferimento di determinati beni o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Per la parte di servizi viene regolato con cedolino, mentre per la parte apporto/conferimento merci viene regolato tramite ricevute con apposto marca da bollo con riferimento Formulario-identificativo rifiuti o documento di trasporto.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI SOCI O NON LAVORATORI O COLLABORATORI PER IL RECUPERO E/O LO TRASPORTO O MODALITA' DI SERVIZIO AUTONOMO SUSSIDIARIO AL TRASPORTO.

Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti viene affidato dalla cooperativa attraverso un apposito Contratto.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COOPERATIVA E/O LAVORATORE O COLLABORATORE PER LA RIMOZIONE, IL CARICO, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO PRESSO LE AZIENDE PROFIT AUTORIZZATE AL RECUPERO E/O LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

A seguito di una o più richieste di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi effettuate in nome e per conto della cooperativa assegnataria del servizio (CAST) O viene contattata dal cliente produttore o lo stesso contatta direttamente l'esecutore del servizio che a sua volta informerà la cooperativa ed eventualmente il socio/lavoratore/collaboratore referente della medesima al fine di concordare tempi e modalità del prelievo in funzione della tipologia e dell'ubicazione dei rifiuti.

La cooperativa assegnataria (CAST) del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento per il recupero e/o Smaltimento, il collaboratore che effettua il servizio sono tenuti ad effettuare ogni intervento (a prescindere dalla tipologia e dal quantitativo del rifiuto speciale pericoloso e/o non pericoloso da recuperare e/o smaltire) entro 72 ore dalla notizia.

I Responsabili di Procedimento delle aziende produttrici e della Cooperativa Assegnataria del Servizio di raccolta e trasporto, provvederanno a definire le modalità di intervento e gli eventuali programmi esecutivi delle varie operazioni.

Sono a carico del socio/lavoratore/collaboratore assegnataria del Servizio di raccolta, trasporto e commercio, salvo diverse pattuizioni le seguenti prestazioni:

- * l'assistenza di un tecnico esperto e qualificato per la conduzione tecnica del servizio e delle attività e l'utilizzo di personale specializzato e non, di manovalanza, ecc., assicurato a norma di legge, ivi comprese le spese per trasferte e viaggi;
- * tutti gli oneri inerenti alla propria attività (es. noleggi, Inps, Inail, ecc.);
- * lo sgombero di tutti i materiali ed attrezzature di proprietà della Ditta, al termine di ogni intervento;
- * eventuali sanzioni dovute a comportamenti dolosi o non e la cooperativa si riserverà di addebitare qualora ce ne fosse necessario anche eventuali spese legali;
- * la cooperativa addebiterà al soggetto trasgressore l'importo delle sanzioni e spese accessorie e qualora il soggetto sarà inadempiente sarà motivazione di interruzione di ogni qualsivoglia rapporto di lavoro e/o collaborazione con la società e potrà essere motivo di esclusione all'art 12 dello statuto.
- * Il mezzo utilizzato per l'attività lavorativa e che viene utilizzato per conseguire lo scopo e l'oggetto sociale potrà essere utilizzato solamente ed esclusivamente dai soggetti collaboratori, lavoratori, soci e pertanto autorizzati dalla cooperativa, anche la trasgressione di questo punto potrà essere motivo di esclusione e/o interruzione di ogni rapporto lavorativo con la società.

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Il confezionamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge.

MODALITA' PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Servizio di Smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi svolto da soggetto Fornitore dovrà essere eseguito con la massima cura ed attenzione, nel rispetto della normativa in materia vigente alla data di esecuzione delle prestazioni, senza produrre danni a persone, a beni, a cose ed all'ambiente in genere.

Le metodologie operative da applicare dovranno essere quelle più idonee in relazione alla natura e caratteristiche delle operazioni da effettuare; dette operazioni dovranno eseguirsi mediante l'impiego di personale specializzato e dotato di equipaggiamento ed attrezzature adeguate, in modo da poter operare in regime di massima sicurezza.

Tutti i materiali di consumo, attrezzature e veicoli occorrenti per l'esecuzione del servizio sono ad esclusivo carico ed onere del socio, collaboratore o lavoratore (FORNITORE).

Tutti i fornitori hanno l'obbligo di trasmettere all'ufficio della cooperativa il formulario identificativo rifiuti al momento dello scarico al nr. Adibito dalla stessa.

IMPIANTI DI SMALTIMENTO

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, raccolti e trasportati dal fornitore della cooperativa assegnataria, dovranno essere stoccati, trattati e/o smaltiti presso impianti in possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente e comunque previa autorizzazione della cooperativa che dovrà possedere autorizzazioni, rilasciate dai gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento, all'accettazione di tutte le tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto del contratto.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Gli automezzi impiegati per l'esecuzione del Servizio di Smaltimento dei rifiuti, dovranno essere muniti delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia, gli autisti dovranno possedere idonea patente per il trasporto.

I mezzi dovranno essere utilizzati dai soci assegnatari con la massima cura ed attenzione. Il fornitore ha l'obbligo di fornire alla Cooperativa, copia del libretto e CDP, copia della assicurazione RC e copia dei documenti di identità dei soci operanti sui veicoli a loro assegnati.

È obbligo della cooperativa mantenere aggiornato l'elenco dei soci operativi nel servizio della raccolta rifiuti.

OBBLIGHI E DIVIETI

È tassativamente proibito trasportare e conferire i rifiuti raccolti e trasportati da parte di soci delle cooperative, da loro familiari o terzi, presso impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento previo autorizzazione della cooperativa.

La trasgressione a tale regola comporterà l'immediata risoluzione del contratto di lavoro tra il Fornitore e la Cooperativa.

È tassativamente proibito agli impianti di recupero e smaltimento convenzionati, accettare conferimenti privi dell'apposito formulario, sia da parte di soci, familiari o terzi.

Qualunque conferimento effettuato da mezzi a disposizione della cooperativa, o dai soci, deve sempre essere accompagnato dal formulario della Cooperativa.

La trasgressione a tale regola comporta l'immediata risoluzione del contratto tra la cooperativa e l'azienda profit convenzionata, salvo il risarcimento di tutti i danni provocati da tale comportamento alla cooperativa.

La cooperativa è sollevata da ogni responsabilità, presente e futura, che dovesse derivare dalla mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia, da parte dei fornitori aderenti e dalle aziende profit nell'eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi raccolti o prodotti nell'ambito delle attività della cooperativa stessa.

È tassativamente vietato ogni conferimento presso aziende non autorizzate precedentemente dalla cooperativa.

È vietato ai fornitori ed ai loro collaboratori, conferire rifiuti non accompagnati dall'apposito formulario né effettuare conferimenti in qualità di privati.

Irregolarità riscontrate in tal senso prevedono l'immediata rescissione del contratto di lavoro tra la cooperativa ed il fornitore e l'azienda profit (destinatario).

SANZIONARIO MULTE E VERBALI

L'importo di qualsiasi verbale sarà maggiorato di spese di notifica e di spese bancarie.

L'importo di eventuale ricorso verrà formulato in base alla gravità della sanzione.

La richiesta di eventuale rateizzazione del verbale verrà affidata ad una società esterna al costo di 150+iva per il trasgressore, se in un anno si reitera la stessa violazione in materia ambientale ci sarà l'esclusione e l'interruzione del rapporto di lavoro. Sarà riserva dell'Amministratore valutare caso per caso.

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari è prevista una sospensione non retribuita da 2 o 5 gg. (a seconda della gravità e del numero di volte della sanzione stessa)

GESTIONE DEI FORMULARI

Nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del Formulario di

Identificazione del Rifiuto (ai sensi dell'art. 188 e art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e del D.M. 145 del 01/04/1998), il Responsabile del trasporto si assicura che esso sia compilato con le seguenti informazioni:

- * nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- * origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- * impianto di destinazione;
- * data e percorso dell'istradamento;
- * nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite due dal destinatario e una dal trasportatore, che provvede a trasmetterla al produttore detentore.

La responsabilità della inesatta compilazione del formulario è del socio operativo e non della cooperativa.

Essi si impegnano a semplice richiesta al pagamento di ammende e/o sanzioni elevate alla Cooperativa e riconducibili alla loro attività.

SPECIFICHE

L'attività di raccolta, commercio, ecc. per una percentuale che può variare dal tipo di soggetto fornitore (dipendente, collaboratore o autonomo, socio volontario, socio o non socio o tipo di attività svolta (es sgombero, commercio, ecc...)) non viene organizzato dalla cooperativa ma autonomamente e/o in collaborazione con i fornitori.

Inoltre, si specifica quanto segue per i lavoratori dipendenti soci o non la remunerazione verrà calcolata in proporzione alle ore lavorate.

In considerazione del tipo di attività e dei problemi organizzativi si rende necessario condividere alcuni punti, dopo 30 giorni dall'avvenuto saldo del cedolino ci sarà il tacito assenso delle spettanze fino a quel momento corrisposte senza poter più contestare nulla.

In considerazione al tipo di attività svolta dai fornitori dislocati su territorio nazionale si rende necessario che l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa sarà stabilito al momento dell'assunzione ma in accordo con l'azienda i fornitori si gestiranno autonomamente.

Per far fronte e organizzare al meglio tale attività, di conseguenza l'azienda rileverà a fine mese i dati necessari e le presenze tramite il FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTI.

Tutto ciò a meno che non ci siano commesse organizzate direttamente dalla cooperativa.

Il retribuito è sull'effettivo lavorato.

Secondo i principi previsti e qui richiamati in via analogica di cui all'art. 2105 c.c., tutti i soci e non, clienti o fornitori si impegnano a non utilizzare, cedere, conservare e divulgare a terzi, in qualunque modo e per qualunque ragione per tutta la durata del contratto di lavoro, e per 5 anni dall'eventuale termine del medesimo rapporto, alcun dato di cui è venuto a conoscenza nel corso della propria occupazione, a mero titolo esemplificativo le procedure di operatività della cooperativa, il Codice etico della cooperativa, il suo knowhow, il contratto di comodato d'uso del mezzo, e ogni altra documentazione utilizzata nell'ambito dell'attività aziendale, come dichiarazione per autorizzazione alla guida, contratto di fornitura/contratto dipendente, formazione del dipendente; timbro e dotazione mezzo, formulari ed allegati, protocolli aziendali, autorizzazioni Albo Nazionale Gestori ambientali, elenchi clienti e fornitori.

Il dipendente si impegna altresì a non intrattenere rapporti commerciali-consulenziali relativi all'oggetto sociale ed al knowhow della cooperativa per il tramite di qualsivoglia soggetto giuridico ed in

qualunque modo, in assenza dell'autorizzazione di SCS B.MAT;
Si impegnano, infine, a non utilizzare, cedere, conservare e divulgare a terzi, in qualunque modo e per qualunque ragione alcun dato conosciuto in conseguenza della propria mansione all'interno di SCS B.MAT.

FIRME DEI SOCI

Visto per inserzione e deposito.
Torino, li ventisei giugno duemilaventiquattro.
F.TI: Giovanni VALLE
Mauro LAVATELLI
SCARINZI Massimiliano
Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 37 (trentasette)
Pinerolo, li 09 luglio 2024